

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 519 DEL 02/03/2017

UFFICIO UNICO PIT

OGGETTO: CONTRATTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI  
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA CIG 371869 -  
DETERMINAZIONE N. 1420 DEL 20.06.2016 - RISOLUZIONE  
CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - APPROVAZIONE  
CONTABILITÀ FINALE

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Premesso

- che con determinazione n. 1420 del 20.06.2016 si è proceduto alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.lgs n.163/2006 del contratto n. 8974 sottoscritto il 20 ottobre 2009 in danno dell'impresa subentrata TECNOIMPREDIL GROUP S.R.L avente sede in Roma P.IVA 03264220611;
- che ai sensi dell'art. 138 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 il RUP si è adoperato per la comunicazione alla impresa della determinazione n.1420/2016 con la nota prot. n. 15907/22.06.2017;
- che il direttore dei lavori ha fissato il sopralluogo per la presa in consegna con comunicazione prot.n 18224/14.7.2016
- che in data 26 luglio 2016 è stato realizzato dal direttore dei lavori e dal rup verbale di constatazione sul cantiere alla presenza dell'impresa che ha sottoscritto detto verbale. Come si legge dal verbale *"dall'esame delle opere eseguite emergeva quanto già constatato con documentazione fotografica del 9.05.2014 e perizia del 18.3.2015"* (perizia che ha contabilizzato i danni sul cantiere) Si specificava altresì che *" Rispetto alla citata documentazione non è stato possibile rilevare la consistenza della centrale termica e visionare la "sala convegni" in quanto le relative chiavi di accesso non venivano messe a disposizione, mentre si conferma l'assenza del gruppo elettrogeno"*;
- che con successivo verbale di constatazione del 24.11.2016, in assenza dell'impresa, il direttore dei lavori nonché dirigente del Comune di San Ferdinando e il RUP alla presenza di testimoni hanno preso in consegna l'immobile per il Comune di San Ferdinando;
- che il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 138 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 163/2006 ha provveduto a redigere, acquisito lo stato di consistenza, verbale di accertamento tecnico e contabile sui lavori con la redazione dello stato finale per i lavori a corpo alla data del 27.12.20016 al netto dei danni e furti subiti nonché del costo del gruppo in euro 492.390,88 oltre oneri per la sicurezza e IVA nonché del certificato di collaudo parziale delle opere realizzate;
- che nella stessa data del 27 dicembre 2016 si è proceduto a redigere verbale delle opere necessarie per la collaudabilità dell'opera;
- che la direzione lavori ha provveduto a trasmettere gli atti finali di contabilità con nota del 24 febbraio 2017

### Determina

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la contabilità finale del contratto n. 8974 sottoscritto in data 20 ottobre 2009 risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.lgs n.163/2006 con determinazione n. 1420 del 20.06.2016 in danno dell'impresa subentrata TECNOIMPREDIL GROUP S.R.L avente sede in Roma P.IVA 03264220611. Detta contabilità è costituita dalla seguente documentazione agli atti dell'ufficio:
  - lo stato finale;
  - il computo metrico finale;
  - certificato di collaudo parziale;
3. di trasmettere la documentazione all'Avvocatura comunale per attivare le azioni contrattuali ed extracontrattuali idonee a tutelare gli interessi dell'amministrazione al fine del recupero delle somme eccedenti versate in acconto e per i danni ulteriori derivanti dall'inadempimento per i fatti contestati con determinazione n. 1420 del 20.06.2016

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 519 DEL 02/03/2017**

**OGGETTO: CONTRATTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA CIG 371869 - DETERMINAZIONE N. 1420 DEL 20.06.2016 - RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del UFFICIO UNICO PIT**  
caringella maria luisa / ArubaPEC S.p.A.

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---





**COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA**  
**PROV. DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E SICUREZZA**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**LAVORI:** Realizzazione completamento Centro Servizi nel Comune di San Ferdinando di Puglia.  
**IMPRESA:** UNIPERSONALE TECNO IMPREDIL GROUP s.r.l. Casal di Principe (CE)  
**CONTRATTO:** n. 8974 in data 27 ottobre 2009, registrato alla Agenzia delle Entrate di Barletta in data 5.11.2009 con la ditta De Angelis Costruzioni s.r.l.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE**

Il progetto principale, approvato con determinazioni dirigenziali dell'Ufficio PIT2 n. 369 del 4.3.2009 e n. 552 del 26.3.2009, è stato redatto dall'Ing. Vito Evangelista e dal geom. Marcello Rondinone del Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia, per l'importo complessivo di €1.000.000,00, di cui € 827.004,13 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 24.810,12) ed € 172.995,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito secondo il seguente:

**QUADRO ECONOMICO**

A) Importo Lavori	€ 802.194,01	
Costi sicurezza	€ 24.810,12	
Totale	€ 827.004,13	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA su A) al 10%	€ 82.700,41	
2) Spese direzione lavori	€ 29.000,00	
3) Spese coord. sic. In fase di esec.	€ 14.000,00	
4) Spese assistenza giornaliera e c.	€ 6.000,00	
5) Incentivo art. 92 D.L. n. 163/06	€ 16.500,00	
6) Collaudi	€ 1.000,00	
7) IVA su 2) + 3) + 4) + 6) al 20%	€ 10.000,00	
8) Spese commissione gara	€ 1.000,00	
9) Pubblicazioni e cont. Autorità	€ 8.500,00	
10) Allacciamenti	€ 1.000,00	
11) Imprevisti	€ 3.295,46	
	in uno	€ 172.995,87
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

**ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO:** Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio PIT2 n. 344 del 10/02/20110, venne approvato l'assestamento al quadro economico dei lavori a seguito della Determinazione del RUP n. 635 del 20/02/2013 nell'importo complessivo di €1.000.000,00 così suddiviso:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,827%	€ 603.033,30
Oneri per la sicurezza	€ 24.810,12

Totale lavori	€.	627.843,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA complessiva	€	72.784,34
2) Spese direzione lavori	€	29.000,00
3) Spese coord. sic. In fase di esec.	€	14.000,00
4) Spese assistenza giornaliera e c.	€	6.000,00
5) Incentivo art. 92 D.L. n. 163/06	€	16.500,00
6) Collaudi	€	1.000,00
7) Spese attività preliminari	€	1.000,00
8) Pubblicazioni e cont. Autorità	€	8.500,00
9) Allacciamenti	€	1.000,00
10) Imprevisti	€	<u>3.587,90</u>
in uno	€	<u>153.079,80</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>780.923,82</b>
C) Economie ribasso d'asta POR non comprese nelle somme a disposizione dell'Amministrazione scorporata in attesa di autorizzazione regionale all'utilizzo		
	€	178.784,34
D) Economie ribasso cofinanziamento fondi comunali		
	€	<u>40.292,44</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>1.000.000,00</b>

**PERIZIA DI VARIANTE:** Con nota n. 35010 di protocollo del 29/04/2010 il RUP disponeva la redazione di una perizia di variante, che veniva trasmessa dalla Direzione dei lavori con nota n. 6304 di protocollo del 17.04.2012.

Tuttavia, al fine di rispettare il termine del 30.9.2012 di chiusura tecnico contabile dell'intervento, veniva disposto di procedere all'esecuzione dell'opera secondo il progetto approvato.

**FINANZIAMENTO:** l'importo totale di € 1.000.000,00 è stato finanziato con fondi del POR 2000 - 2006 e fondi del bilancio del Comune di San Ferdinando di Puglia, beneficiario dell'opera.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** A seguito di asta pubblica si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori per il completamento del centro servizi del P.I.P del Comune di San Ferdinando con determinazione n. 1482 del 31.07.2009 dell'ufficio PIT2 delegato a gestire per conto del Comune beneficiario San Ferdinando di Puglia il finanziamento POR 2000-2006, De Angelis Costruzioni s.r.l.. Con nota prot. città di Andria n. 29365 del 4 aprile 2011 la ditta TecnoImpredil Group avente sede legale a Roma P.IVA 03264220611 e la ditta De Angelis Costruzioni, aggiudicataria e sottoscrittrice del contratto, presentavano documentazione in ordine al subentro legale nel contratto della ditta TecnoImpredil Group per effetto di cessione del ramo di azienda ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs n. 163/2006 e parere Autorità di Vigilanza del 6.11.2008.

Il RUP ha provveduto con nota prot 62662/22.07.2011 a dare comunicazione al direttore dei lavori ing. Vito Evangelista del subentro consolidatosi ex lege trascorsi 60 giorni per silenzio assenso.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** La Direzione dei lavori veniva assunta dall'ing. Vito Evangelista Capo Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia, supportato dal Direttore Operativo, arch. Paolo D'Addato.

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio del PIT2 di Andria n. 1067 del 31/03/2015 venne nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carlo Casamassima al posto del precedente RUP, ing. Riccardo Miracapillo.

**CAUZIONE DEFINITIVA :** l'Impresa De Angelis Costruzioni s.r.l., così come previsto dal contratto d'appalto, ha costituito la cauzione definitiva per un importo netto corrispondente € 93.100,00 mediante polizza fidejussoria della FINWORLD S.p.A. Assicurazioni S.p.A." di Roma n. 101741P del 31/08/2009.

**CONTRATTO D'APPALTO:** E' stato stipulato in data 20/10/2009 n. 8974 di Rep. ed è stato registrato a Barletta il 05/11/2009 al n. 1007 Serie I, per un importo netto di € 603.033,30, oltre € 24.810,12 per di oneri di sicurezza, oltre IVA al 10 %.

**SOMMA AUTORIZZATA:** In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta il seguente prospetto:

a) - per il contratto principale	€. 603.033,30
b) - per oneri di sicurezza	<u>€. 24.810,12</u>
totale	€. 627.843,42

**CONSEGNA LAVORI:** per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato redatto verbale in data 29/10/2009, per cui essendo stato fissato il termine di ultimazione in n. 210 (duecentodieci) giorni, gli stessi dovevano essere completati entro il 26/05/2010.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto n. 210 (duecentodieci) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna del 29/10/2009. Il termine utile doveva scadere quindi il 26/05/2010.

**PROROGHE DEI LAVORI:** vennero concessi giorni 150 (centocinquanta) di proroga con provvedimento n. 300 del 02.02.2011 a partire dal 02.02.2011, con interruzione dei termini dal 04.04.2011 al 07.06.2011 termine ultimo per il subentro della nuova Impresa, per cui i termini utili per dare finiti i lavori scadevano il 04/09/2011.

**SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:** Il tempo utile, a seguito della proroga concessa, è stato protratto a tutto il 04/09/2011. Tuttavia la sospensione intervenuta per la redazione della perizia suppletiva e di variante e le determinazioni assunte per la praticabilità della perizia autorizzata e redatta, ha portato i termini utili per dare finiti i lavori al 30/09/2012.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** *L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/09/2012, e quindi entro il tempo utile contrattuale, anche se restavano da completare delle piccole lavorazioni di finitura e di montaggio di apparecchiature, ritenute del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'immobile.*

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori, non si sono verificati danni di forza maggiore.

**LAVORI IN ECONOMIA:** Non sono stati eseguiti lavori in economia.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti con estrema lentezza, contravvenendo sia al cronoprogramma progettuale che a quello presentato dalla stessa Impresa in sede di transazione, nonché alle speciali disposizioni impartite dalla direzione dei lavori. Nonostante l'avvenuta ultimazione dei lavori al 30.09.2012, si evidenzia:

- che non è stato sottoscritto alcun verbale di presa in consegna del cantiere e dell'immobile;
- che con nota prot. n. 6304 pervenuta in data 24 marzo 2014 trasmessa all'ufficio unico e all'impresa, il direttore dei lavori ha comunicato che si sono verificati furti in cantiere e che già nella riunione del collaudo del 7 luglio 2013 è stata rilevata la incompletezza dei lavori e in sostanza "che lo stato delle lavorazioni era rimasto inalterato rispetto a quanto accertato al 30 settembre 2012;

- che, prendendo atto del fallimento del componimento bonario attivato su richiesta dell'impresa, a seguito di sollecito dell'Ufficio unico, il direttore dei lavori con nota del 9.3.2015 ha convocato l'impresa e ha proceduto stimare, con perizia, i danni imputabili ai furti in euro 128.639,91;
- che con nota prot. 46859 del 29.05.2015 (pur avendo il direttore dei lavori richiesto più volte l'esibizione e intimato la ripresa dei lavori) si chiedeva all'impresa al fine di una definitiva valutazione sulle vicende dei furti di: o dare prova, in qualità di esecutore dell'opera, di aver adottato le misure idonee per evitare e attenuare gli effetti dannosi dovuti a fatto illecito del terzo; in sostanza di aver ottemperato al dovere di sforzo che deve ritenersi tenuto per prevenire o evitare o attenuare gli eventi dannosi;
  - o esibire tutte le denunce in ordine ai furti così come sostenuto nei verbali redatti in contraddittorio con lo stesso direttore dei lavori al fine di una verifica in contraddittorio del rispetto degli adempimenti formali di denuncia per l'intero importo dei danni indicati nella perizia;
  - o trasmettere le certificazioni relativi ai materiali ed alle apparecchiature forniti e posti in opere come già richiesti più volte dalla direzione lavori;
- che l'impresa tramite l'aw, Carbone ha controdedotto assumendo che al momento del rilascio del certificato di fine lavori in data 1 ottobre 2012 sono stati realizzati completamente tutti i lavori e si è provveduto altresì alla consegna del cantiere con la consegna delle chiavi. Tale circostanza risulterebbe confermata dal fatto che lo stesso comune di San Ferdinando ha attivato in data 10.12.2013 una procedura selettiva per l'affidamento in concessione per un periodo di 10 anni del Centro Servizi, procedura che presuppone l'avvenuta consegna;
- che con atto prot. n. 0024496 del 29.10.2015, il Segretario del Comune di San Ferdinando a seguito di specifica richiesta di accertamento, ha dichiarato che *"non può configurarsi l'avvenuta consegna dell'immobile per fatto implicito di aver indetta la gara di affidamento in concessione del Centro Servizio Comunale"* e ad ogni buon conto *"il bando riguarda il lotto A come è facile evincere all'art. 2 "Oggetto di concessione e meglio descritto all'art. 4 "Descrizione generale del Centro Servizi e non il corpo B per il quale l'amministrazione non ha posto in essere alcun intervento"*;
- che con nota prot. n. 107142 del 10.12.2015 il Rup e il Direttore lavori unitamente al Responsabile Ufficio Unico provvedevano a nuovo atto di contestazione diffida e significazione nei confronti della ditta contestando le circostanze di fatto indicate nella nota citata prodotta dall'aw. Carbone e allegando la nota prot. 24496/29.10.2015 del Segretario generale del Comune di San Ferdinando;
- che con verbale redatto in data 12 gennaio 2016, il direttore dei lavori e il RUP procedevano a constatare l'inadempienza dell'impresa a quanto richiesto e contestualmente si è preso atto della richiesta tramite email formulata dall'impresa di un nuovo incontro per valutare l'esperibilità di un accordo bonario;
- che con nota prot. n. 10251 del 26.4.2016 si è proceduto a contestazione di diffida e significazione ribadendo le richieste delle precedenti note avvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto;
- che con nota del 10 maggio 2016 la Tecno Impredil Group tramite l'avvocato Eugenio Carbone comunicava che non avrebbe proceduto alla ripresa dei lavori e a trasmettere la documentazione (in ordine alle denunce dei furti e alla prova di aver adottato misure idonee per evitarli) come richiesta già con le precedenti note di contestazione e da ultimo con nota prot. n. 10251 del 26.4.2016;
- che con verbale di constatazione il giorno 12 maggio 2016 il direttore dei lavori con l'assistenza di due testimoni ha constatato che non sono stati ripresi i lavori.
- Per quanto innanzi, il Responsabile dell'Ufficio PIT2 del Comune di Andria, preso atto che:
- che non esiste alcun verbale sottoscritto attinente la consegna del cantiere dall'impresa all'amministrazione e dunque la presa in consegna dell'opera, né come specificato dal Segretario generale con atto prot. n. 0024496 del 29.10.2015 *"può configurarsi l'avvenuta consegna dell'immobile per fatto implicito di aver indetta la gara di affidamento in concessione del Centro Servizio Comunale"* e ad ogni buon conto *"il bando riguarda il lotto A come è facile evincere all'art. 2 "Oggetto di concessione e meglio descritto all'art. 4 "Descrizione generale del Centro Servizi e non il corpo B per il quale l'amministrazione non ha posto in essere alcun intervento"*;



- che non sono state prodotte le certificazioni relative ai materiali ed alle apparecchiature fornite e posti in opera come già richiesti più volte dalla direzione lavori, necessarie per la formalizzazione della consegna anticipata del cantiere;
  - che il certificato di fine lavori emesso in data 1 ottobre 2012 sottoscritto congiuntamente dal direttore dei lavori e dall'impresa contiene esplicitamente la menzione della necessità del completamento delle piccole lavorazioni di finitura e di montaggio di apparecchiature ritenute del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'immobile, espressione che ricalca in modo pedissequo le parole dell'art. 199 comma 2 del regolamento adottato con D.P.Rn. 207/2010 ( articolo citato anche nell'epigrafe del documento);
  - che l'applicazione del principio generale dell'obbligo di custodia in capo all'esecutore pone in capo allo stesso la responsabilità per i furti salvo che dimostri di aver adottato le idonee precauzioni. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20995 del 30 settembre 2009, Seconda Sezione Civile ha affermato che "poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio - ed è, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive;
  - che pertanto risulta di tutta evidenza che l'impresa esecutrice è incorsa in grave inadempimento per negligenza, ritardo e arbitraria sospensione dei lavori nella fase finale non avendo ripristinato lo status quo ante del cantiere per i furti intervenuti; né l'impresa ha prodotto alcuna documentazione in ordine alle denunce dei furti e documentazione idonea a comprovare di aver adottato le misure idonee per evitare e attenuare gli effetti dannosi dovuti a fatto illecito del terzo; in sostanza di aver ottemperato al dovere di sforzo che deve ritenersi tenuto per prevenire o evitare o attenuare gli eventi dannosi. A questo si aggiunge il mancato completamento delle piccole lavorazioni come dichiarato dal direttore dei lavori;
- procedeva alla risoluzione contrattuale, giusta determinazione dirigenziale n. 1420 del 20/06/2016.

**VARIAZIONI APPORTATE:** Nessuna.

**CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO:** nel corso dei lavori, sono stati emessi complessivamente nr. 4 certificati di pagamento in acconto in atti per l'importo complessivo di €. 624.704,00 compresi di oneri sicurezza pari a complessivi € 24.810,12.

**STATO FINALE:** Lo stato finale alla data del 27.12.2016, al netto dei danni e furti subiti, nonché del costo del gruppo elettrogeno, importava:

lavori a corpo	€. 492.390,88
a sommare gli oneri di sicurezza	<u>€. 24.810,12</u>
totale	€. 517.201,00
da cui sono dedotti:	
per certificati di acconto emessi	<u>€.624.704,00</u>
per cui secondo lo stato finale resta quindi il debito netto dell'Impresa in	<u>€ 107.503,00</u>
al netto di IVA come per legge.	


**INFORTUNI SUL LAVORO:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.


**DIREZIONE DEI LAVORI:** I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ingegnere Vito Evangelista.

Il Direttore Operativo  
Arch. Paolo D'Addato



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
ing. Vito Evangelista





Visto: Il RUP  
Geom. Carlo Casamassima